

## **STATUTO**

**AMBIENTI DIGITALI S.R.L.**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE CORSO ISONZO 3

Numero REA: FE - 211906

Codice fiscale: 01942650381

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

## **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 04-04-2017 - Statuto completo .....	2
--	---

la creazione di marchi di qualità e brevetti;  
l'acquisizione, costituzione o gestione di aree attrezzate e coworking;  
trasferire know-how ai soci, dipendenti e collaboratori;  
assicurare ai soci servizi di survey nei settori delle tecnologie e del marketing;  
promuovere e fornire formazione continua, nonché la formazione di giovani ricercatori mediante l'inserimento degli stessi nelle attività di ricerca per periodi limitati;  
l'assistenza e la consulenza per l'ottimizzazione dei consumi energetici;  
l'assistenza e la consulenza per la realizzazione di commesse di ricerca applicata e di studi in campo economico, sociale, tecnico e sinergie con attività del Terzo Settore e dell'Inclusione sociale.  
Comunque ciascuna delle attività di cui ai punti precedenti è da intendersi con esclusione di ogni attività riservata a professioni protette. La società potrà compiere, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutte le singole operazioni ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Potrà assumere partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo o connesso al proprio, a condizione che tale attività non assuma carattere prevalente rispetto all'attività della società e non venga svolta nei confronti del pubblico e quindi nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 385/93 e dalle disposizioni delle competenti autorità.  
E' espressamente precluso alla società l'esercizio di quelle attività riservate a soggetti in possesso di determinati e specifici requisiti od incompatibili con la forma sociale di società a responsabilità limitata o con le attività esercitate dalla società, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla sollecitazione del pubblico risparmio, all'attività di intermediazione mobiliare ed immobiliare ed all'attività di leasing.  
La società potrà inoltre compiere, in via meramente secondaria e non diretta, tutte le operazioni commerciali, economiche, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie strettamente connesse con l'oggetto sociale e necessarie o utili per il suo conseguimento, purché strumentali per il conseguimento stesso, comprese l'assunzione di interessenze o partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, e comunque non nei confronti del pubblico."  
e di modificare, conseguentemente, l'articolo 4 dello statuto sociale.  
A questo punto la comparente consegna a me notaio il nuovo testo dello statuto sociale, contenente la deliberata modifica dell'oggetto sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente.  
Null'altro essendovi da deliberare il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e quaranta minuti.  
Io notaio ho letto alla comparente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore undici e quarantuno minuti il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato di mia mano su un foglio, per 3 (tre) pagine e fin qui della quarta.  
F.to Elena Barioni  
F.to Claudio Babbini notaio

**Allegato "A" all'atto in data 29.03.2017 rep. n. 34124/12552  
STATUTO SOCIALE**

**della società "AMBIENTI DIGITALI S.R.L."**  
**TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

**ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE**

La società è denominata "AMBIENTI DIGITALI S.R.L."

**ARTICOLO 2 - SEDE**

1. La Società ha sede in Ferrara, all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese, a norma dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. I soci possono decidere, secondo le forme e le modalità di legge, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

3. I trasferimenti, nell'ambito del medesimo comune, della sede sociale e delle eventuali sedi secondarie, nonché l'istituzione o la soppressione di unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) sono decisi dall'Organo Amministrativo; l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato spetta, invece, ai soci, con decisione da assumersi con le modalità ed i quorum previsti per le modificazioni dell'atto costitutivo.

**ARTICOLO 3 - DOMICILIO DEI SOCI E COMUNICAZIONI**

1. La qualità di socio e quella di titolare dei titoli di debito eventualmente emessi a norma dell'articolo 2483 del codice civile comporta l'adesione al presente statuto.

2. Il domicilio di ogni socio, a tutti gli effetti di legge, per ogni suo rapporto con la società e con gli altri soci, è quello comunicato alla società ed agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza il domicilio si intende presso la sede della società.

3. I soci devono rendere noti alla società, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, il numero di fax o il recapito di posta elettronica ai quali potranno giungere le comunicazioni della società, dell'organo amministrativo e dei soci. Con lo stesso mezzo devono comunicare le successive eventuali modifiche del numero di fax e del recapito di posta elettronica.

4. Ai soci che non renderanno le notizie di cui al precedente comma del presente articolo, tutte le comunicazioni dovranno giungere al domicilio di cui al secondo comma del presente articolo.

**ARTICOLO 4 - OGGETTO**

La società ha per oggetto prevalente la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi e prodotti innovativi ad alto valore tecnologico in Italia ed all'estero nei seguenti settori:

- attività professionali, scientifiche e tecniche;
- progettazione, fabbricazione, assemblaggio e vendita di procedimenti ed apparecchiature ict (tecnologie dell'informazione e della comunicazione);
- servizi innovativi, formazione settori educational, aziende, Pubblica amministrazione;
- attività editoriali;
- pubblicità e ricerche di mercato;

consistenti nelle attività descritte in appresso, previa acquisizione delle debite autorizzazioni laddove richieste.

L'attività della Start Up Innovativa, che costituisce l'oggetto sociale prevede la sinergia di competenze ed esperienze con l'innovazione tecnologica, che permettono di offrire una completa integrazione tra servizi e prodotti, lo

studio, la gestione di iniziative di ricerca applicata e sviluppo nei settori delle attività produttive e dei servizi in genere, nonché il trasferimento

tecnologico tra enti di ricerca ed imprese come di seguito dettagliato.

In particolare essa si propone lo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico e più precisamente:

ideazione, progettazione, realizzazione, vendita e gestione di software innovativi dall'alto valore tecnologico volti a soddisfare qualsivoglia esigenza informatica richiesta dal mercato, nonché ogni attività annessa, connessa ed accessoria;

ideazione, creazione, sviluppo, realizzazione, gestione e commercializzazione di piattaforme web innovative (crm, e-commerce, social network) dove ogni tipologia di utenti pubblici e privati possa offrire i propri prodotti e/o servizi;

locazione e/o vendita di siti o caselle postali personalizzate su internet;

promuovere la vendita dei beni e dei servizi forniti sulle proprie piattaforme web, organizzando campagne pubblicitarie, eventi e similari, anche fornendo materiale promozionale agli inserzionisti ed ai clienti interessati;

ideazione e realizzazione di servizi grafici e multimediali.

La società, inoltre, attraverso uno specifico software di sua proprietà, potrà rendere fruibile un "configuratore virtuale grafico tridimensionale e numerico" sia da dispositivi fissi sia da dispositivi mobili al fine di offrire servizi di alta informatizzazione ad aziende manifatturiere italiane ed estere.

Nonché :

lo studio, la gestione di iniziative di ricerca applicata e sviluppo nei settori delle attività produttive e dei servizi in genere, svolgere attività di ricerca applicata in settori tecnologicamente innovativi nonché il trasferimento tecnologico tra enti di ricerca ed imprese;

la progettazione, costruzione, realizzazione di beni strumentali e tecnologie avanzate, l'acquisto di materie prime e semilavorati da destinare all'attività di ricerca;

la creazione di una rete distributiva sociale, ed immissione nel mercato dei prodotti progettati e sviluppati;

la promozione dell'attività di vendita, la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'esperimento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

la partecipazione nei mercati nazionali ed esteri a gare ed appalti indetti da enti pubblici e privati;

lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica, sperimentazione tecnica, di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

l'assistenza e consulenza per il miglioramento ed il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;

la creazione di marchi di qualità e brevetti;

l'acquisizione, costituzione o gestione di aree attrezzate e coworking;

trasferire know-how ai soci, dipendenti e collaboratori;

assicurare ai soci servizi di survey nei settori delle tecnologie e del marketing;

promuovere e fornire formazione continua, nonché la formazione di giovani ricercatori mediante l'inserimento degli stessi nelle attività di ricerca per

periodi limitati;

l'assistenza e la consulenza per l'ottimizzazione dei consumi energetici;

l'assistenza e la consulenza per la realizzazione di commesse di ricerca applicata e di studi in campo economico, sociale, tecnico e sinergie con attività del Terzo Settore e dell'Inclusione sociale.

Comunque ciascuna delle attività di cui ai punti precedenti è da intendersi con esclusione di ogni attività riservata a professioni protette. La società potrà compiere, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutte le singole operazioni ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Potrà assumere partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo o connesso al proprio, a condizione che tale attività non assuma carattere prevalente rispetto all'attività della società e non venga svolta nei confronti del pubblico e quindi nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 385/93 e dalle disposizioni delle competenti autorità.

E' espressamente precluso alla società l'esercizio di quelle attività riservate a soggetti in possesso di determinati e specifici requisiti od incompatibili con la forma sociale di società a responsabilità limitata o con le attività esercitate dalla società, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla sollecitazione del pubblico risparmio, all'attività di intermediazione mobiliare ed immobiliare ed all'attività di leasing.

La società potrà inoltre compiere, in via meramente secondaria e non diretta, tutte le operazioni commerciali, economiche, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie strettamente connesse con l'oggetto sociale e necessarie o utili per il suo conseguimento, purché strumentali per il conseguimento stesso, comprese l'assunzione di interessenze o partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, e comunque non nei confronti del pubblico.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA**

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata con decisione dell'assemblea dei soci, con le modalità ed i quorum previsti per le modificazioni dell'atto costitutivo.

#### **TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE - FINANZIAMENTI DEI SOCI - RECESSO**

#### **ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE**

1. Il capitale sociale è di euro 900,00 (novecento/00) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

2. Il capitale potrà essere aumentato mediante nuovi conferimenti o a titolo gratuito, cioè mediante il passaggio a capitale di riserve ed altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili, con decisione dei soci assunta con le modalità ed i quorum previsti per le modificazioni dell'atto costitutivo.

3. Con decisione dei soci assunta con le modalità previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e con una maggioranza pari ad almeno i due terzi del capitale sociale, l'aumento del capitale può essere attuato, in tutto o in parte, salvo si tratti di aumento ai sensi dell'articolo 2482-ter del codice civile, mediante offerta di quote di partecipazione di nuova emissione a terzi con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, fermo, in tal caso, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

4. Il capitale può essere ridotto, fermo il rispetto del minimo legale, mediante rimborso ai soci delle partecipazioni pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, con decisione

dei soci assunta con le modalità previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

5. Ai sensi dell'articolo 2482-bis codice civile, la relazione degli Amministratori sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni dell'organo di controllo competente, se nominato, possono non essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea, ma esaurientemente illustrate nella stessa.

6. In ogni caso, gli Amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

#### **ARTICOLO 7 - CONFERIMENTI**

1. E' possibile conferire in società tutto ciò che è consentito dalle leggi tempo per tempo vigenti in materia; pertanto, nei casi e limiti previsti dalla legge, è consentito il conferimento in denaro, di beni in natura, di crediti, nonché di qualsiasi altra entità suscettibile di valutazione economica, ivi compresa la prestazione d'opera o di servizi; in mancanza di diversa indicazione, il conferimento deve essere effettuato in denaro.

#### **ARTICOLO 8 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI SOCI**

1. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti.

2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

3. Il diritto di voto non può essere soppresso o limitato, neppure con riferimento a specifiche materie.

#### **ARTICOLO 9 - PARTICOLARI DIRITTI DEI SOCI**

1. Ai singoli soci possono essere attribuiti diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, codice civile.

2. I suddetti diritti possono essere introdotti, modificati e soppressi solo con il consenso di tutti i soci.

3. In caso di trasferimento di partecipazioni dei soci cui sono attribuiti particolari diritti, tali diritti si estinguono e non si trasferiscono all'acquirente.

#### **ARTICOLO 10 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

2. In ogni caso di alienazione a titolo oneroso o a titolo gratuito, in tutto o in parte, delle partecipazioni, nonché di costituzione ad egual titolo di diritti reali limitati su di esse, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi secondo le modalità di cui appresso.

3. Il socio che intende disporre di tutta o parte della propria partecipazione, deve comunicare all'organo amministrativo ed a tutti gli altri soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento:

a) la propria volontà di disporre, precisando se intende alienare o costituire un diritto reale limitato e quale;

b) il corrispettivo o il valore concordato per l'atto di disposizione;

c) il nome dell'acquirente, del beneficiario della disposizione a titolo gratuito o di colui in cui favore intende costituire il diritto reale limitato;

d) tempi e modalità del pagamento del corrispettivo stabilito da parte dell'avente diritto di prelazione ed il termine ultimo entro il quale intende stipulare l'atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale limitato.

4. I soci destinatari della comunicazione prevista dal precedente comma,

entro sessanta giorni da quello del ricevimento della stessa, possono esercitare il diritto di prelazione, comunicando la propria volontà e la propria accettazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'organo amministrativo, al socio che ha formulato l'offerta in prelazione ed a tutti gli altri soci.

5. La volontà di accettazione deve esplicitamente riguardare tutte le condizioni comunicate dal socio a mente del terzo comma del presente articolo e non può essere sottoposta a condizione sospensiva, né risolutiva. Il diritto di prelazione può essere esercitato solo per l'intera partecipazione per la quale è stata comunicata, a norma del presente articolo, l'offerta in prelazione.

6. Il prezzo o il valore delle partecipazioni che si intendono alienare, così come il valore del diritto reale limitato da costituire su di esse, devono essere stabiliti in base al valore reale del patrimonio della società al momento della manifestazione dell'intenzione di disporre delle partecipazioni.

7. Qualora sorga contrasto sulla corretta determinazione del prezzo, corrispettivo o del valore, a norma del precedente comma, il o i soci destinatari della comunicazione prevista dal quarto comma del presente articolo, devono rivolgersi all'Arbitro o al Collegio Arbitrale secondo quanto disposto in seguito entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione. All'Arbitro o al Collegio Arbitrale dovrà essere sottoposto il quesito relativo alla corretta determinazione del prezzo, del corrispettivo o del valore a norma del presente articolo, salvi altri quesiti.

8. In caso di accettazione dell'offerta di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione del socio che ha formulato l'offerta stessa sarà divisa tra gli accettanti in proporzione alla preesistente partecipazione sociale di ciascuno. Qualora, in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale, si determini una porzione di partecipazione non proporzionalmente divisibile tra i soci accettanti, si procederà all'assegnazione della predetta porzione di partecipazione mediante sorteggio tra gli accettanti stessi.

9. Il mancato o non corretto esercizio del diritto di prelazione, nei termini e con le modalità stabilite dal presente articolo, produrrà la decadenza dal diritto stesso. Per effetto di ciò, delle partecipazioni oggetto dell'offerta in prelazione si potrà liberamente disporre nei sei mesi successivi a quello del maturarsi della decadenza detta.

#### **ARTICOLO 11 - EFFICACIA DEL TRASFERIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA'**

1. Il trasferimento delle partecipazioni sociali, se ed in quanto posto in essere nel rispetto dei limiti precedentemente indicati, ha effetto nei confronti della società dal momento del deposito del relativo atto nel Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2470 codice civile.

2. Nel caso di trasferimento senza il rispetto dei predetti limiti, lo stesso non avrà effetto nei confronti della società ed i beneficiari del medesimo non saranno legittimati all'esercizio dei diritti sociali.

#### **ARTICOLO 12 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI**

1. La società potrà ricevere finanziamenti da tutti o da alcuni dei soci, a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, specie quelle riguardanti la raccolta del risparmio fra il pubblico, e fermo il rispetto delle

disposizioni di cui all'articolo 2467 codice civile, se ed in quanto applicabili.

2. In particolare, la società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi:

- versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salvo altra determinazione risultante da atto scritto, il tutto sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta di risparmio ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia;

- finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, con obbligo di rimborso, dai soci che detengano almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel Registro delle Imprese da almeno tre mesi.

3. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, il rimborso deve essere restituito, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2467 codice civile.

#### **ARTICOLO 13 - TITOLI DI DEBITO**

1. La società può emettere titoli di debito:

a) con decisione dell'organo amministrativo; nel caso in cui vi siano più Amministratori, anche se con poteri disgiunti, la decisione deve essere assunta con una maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) degli Amministratori in carica;

b) con deliberazione dell'assemblea dei soci, assunta con la maggioranza pari almeno ai 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

2. L'ammontare complessivo dell'emissione di titoli di debito non può essere superiore all'importo risultante dalla somma del capitale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

3. La determinazione della durata del debito oggetto dei titoli e dell'ammontare degli interessi, nonché la determinazione di qualunque altra condizione del prestito e delle modalità di rimborso, compete esclusivamente all'organo amministrativo, qualunque sia l'organismo emittente.

4. I titoli di debito di cui ai precedenti commi sono soggetti, in ogni caso, alle disposizioni di cui all'articolo 2483 codice civile.

#### **ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO**

1. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

2. Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società mediante lettera raccomandata A/R, entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

3. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

4. Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

5. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possano

dar luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

6. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 2473 codice civile.

### **TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI**

#### **ARTICOLO 15 - DECISIONI DEI SOCI**

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto sociale nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo e la determinazione del suo compenso;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla Legge, degli organi di controllo, nonché la determinazione del relativo compenso;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni in altre imprese da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- g) le decisioni in merito alla nomina ed alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 2487, primo comma, codice civile;
- h) le decisioni relative agli aumenti ed alle riduzioni del capitale sociale;
- i) le decisioni in ordine alle opposizioni degli Amministratori (ex articolo 2257 codice civile) in caso di amministrazione plurima disgiunta;
- j) le decisioni in ordine alla introduzione, soppressione o modifica di clausole compromissorie;
- k) le decisioni relative all'emissione di titoli di debito nel caso sopra previsto;
- l) le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare.

Le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sociale vincolano tutti i soci.

#### **ARTICOLO 16 - DECISIONI IN FORMA ASSEMBLEARE**

1. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea dei soci le materie indicate nel precedente articolo ai punti d), e), f), g), h), i), j), k), l) e le materie che altre norme di legge riservano inderogabilmente all'assemblea nella società a responsabilità limitata.

2. Possono, altresì, adottarsi in forma assembleare le decisioni aventi ad oggetto altre materie, quando tale forma sia richiesta da uno o più Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 17 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, salva la possibilità dell'applicazione di quanto previsto dal secondo

comma dell'articolo 2364 c.c.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, da ciascuno degli Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, di propria iniziativa o su richiesta dei soggetti legittimati ai sensi di legge, anche fuori dalla sede della società, purché nel territorio della Repubblica Italiana, mediante mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati sugli argomenti da trattare.

4. Tra i mezzi di convocazione si potrà alternativamente scegliere tra:

a) lettera raccomandata A/R spedita ai soci, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

b) lettera semplice spedita ai soci, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; ai fini della regolarità della convocazione, tale lettera dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica, inviato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; ai fini della regolarità della convocazione, i soci dovranno confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, di aver ricevuto l'avviso, specificandone la data di ricevimento.

L'assemblea non è in alcun modo e per nessuna ragione rinviabile.

#### **ARTICOLO 18 - ASSEMBLEA TOTALITARIA**

1. In mancanza di convocazione, la deliberazione si intende adottata ai sensi dell'articolo 2479-bis codice civile.

2. Affinché l'assemblea possa considerarsi totalitaria, occorre che gli Amministratori e, se nominato, l'organo di controllo di cui alla vigente normativa, assenti all'adunanza, rilascino una dichiarazione scritta redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi telefax e posta elettronica, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare e che non si oppongono alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **ARTICOLO 19 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA**

1. Possono intervenire in Assemblea coloro che risultino iscritti nel Registro delle Imprese almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'adunanza ovvero coloro che giustificano la propria qualità di socio esibendo copia autentica di un titolo di acquisto della partecipazione sociale debitamente depositato presso il Registro delle Imprese.

2. I soci possono farsi rappresentare in assemblea con le modalità di cui all'articolo 2372 codice civile.

3. La delega deve essere redatta per iscritto, deve contenere l'indicazione dell'assemblea per la quale è conferita ed il nome del rappresentante e deve essere depositata presso la sede della società almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

#### **ARTICOLO 20 - RIUNIONI**

1. L'assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di teleconferenza o videoconferenza tra il luogo in cui viene convocata l'adunanza e altri luoghi

ove sono i soci, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario o, in sostituzione di quest'ultimo, il Notaio, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  - b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti;
  - e) che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo in caso di assemblea totalitaria, i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il presidente ed il segretario o, in sostituzione di quest'ultimo, il Notaio; dovranno, inoltre, essere predisposti tanti fogli di presenza quanti sono i luoghi video collegati.
2. Se per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi in cui si trovino i soci, la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse interrotto il collegamento anche con uno solo dei luoghi in cui si trovino i soci, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

#### **ARTICOLO 21 - PRESIDENZA**

1. La presidenza dell'Assemblea, secondo i sistemi di amministrazione, compete:
  - a) all'Amministratore Unico;
  - b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine: al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o all'Amministratore più anziano;
  - c) all'Amministratore da più tempo in carica o, in subordine, al più anziano di età.
2. Se nessuno dei suddetti possa o voglia accettare l'incarico, il Presidente è designato, fra i presenti, dagli intervenuti a maggioranza assoluta.
3. Il Presidente ha i poteri di cui all'articolo 2479-bis, quarto comma, codice civile, tra i quali rientrano, tra l'altro:
  - a) verificare la regolarità della costituzione dell'assemblea;
  - b) l'accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
  - c) regolare lo svolgimento dell'assemblea;
  - d) accertare e proclamare il risultato delle votazioni;
  - e) stabilire le modalità con cui riassumere nel verbale le eventuali dichiarazioni dei soci pertinenti all'ordine del giorno.
4. Salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio, l'Assemblea nomina un segretario, anche non Socio.

#### **ARTICOLO 22 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.
2. Dal verbale e dagli eventuali allegati devono risultare, per attestazione del Presidente, le verifiche e gli accertamenti di cui all'articolo 2479-bis,

quarto comma codice civile e tutti gli elementi previsti dall'articolo 2375 codice civile.

3. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

4. Il verbale è redatto dal notaio quando la deliberazione dell'assemblea comporta modificazione dell'atto costitutivo, nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo ritiene opportuno.

#### **ARTICOLO 23 - QUORUM**

1. Salvi i casi in cui la legge prevede maggioranze più elevate, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

2. Quando è convocata per deliberare sulle materie previste dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 codice civile e su materie per le quali la legge richiama, in tema di società o responsabilità limitata, i quorum previsti per le modificazioni dell'atto costitutivo, l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

3. Occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per deliberare sullo scioglimento anticipato della società, sulla trasformazione in società di persone, salvo quanto previsto dall'articolo 2500-sexies, primo comma, codice civile, sulla fusione e scissione, sull'emissione di titoli di debito nel caso sopra previsto, sull'introduzione, soppressione o modifica di clausole compromissorie.

4. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano oppure, se la maggioranza del capitale presente in assemblea lo richiede, per appello nominale.

5. La nomina delle cariche sociali può avvenire per acclamazione, salvo opposizione anche di un solo socio.

#### **ARTICOLO 24 - DECISIONI IN FORMA NON ASSEMBLEARE**

1. Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare e quando quest'ultima non sia richiesta, anche entro 8 (otto) giorni dall'inizio del procedimento di consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, da uno o più Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, devono essere assunte:

a) mediante consultazione scritta, sulla base di un unico documento da cui risultino gli argomenti oggetto della decisione, che dovrà essere sottoscritto, indicando relative data e ora, da ciascun socio con la precisazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) mediante consenso espresso per iscritto, sulla base di una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risultino gli argomenti oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, con uno dei mezzi idonei all'invio dell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci, esclusi telefax e posta elettronica; ciascun socio dovrà sottoscrivere, indicando relative data e ora, il documento da lui ricevuto con la precisazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società, con analoghe forme di invio, il documento da lui sottoscritto.

2. Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata agli

Amministratori ed agli organi di controllo, se nominati.

3. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con un unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a trenta giorni.

4. La decisione si reputa validamente adottata qualora, entro il termine suddetto, pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale ed assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

5. Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'articolo 2478 codice civile.

6. Sono legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare coloro che risultino iscritti nel Registro delle Imprese almeno ventiquattro ore prima dell'ora della loro sottoscrizione ovvero coloro che giustifichino la propria qualità di socio esibendo copia autentica di un titolo di acquisto della partecipazione sociale debitamente depositato presso il Registro delle Imprese; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio dante causa, allegando copia autentica di un titolo di acquisto della partecipazione sociale debitamente depositato presso il Registro delle Imprese ovvero l'attestazione degli Amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione nel Registro delle Imprese.

7. La delega per poter sottoscrivere le decisioni dei soci deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il titolare della delega apporrà la sua sottoscrizione con la dicitura "per delega" o altra equivalente.

#### **TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI**

##### **ARTICOLO 25 - AMMINISTRAZIONE**

1. La società può essere amministrata:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da due a nove componenti;
- c) da due o più Amministratori, che possono agire disgiuntamente o congiuntamente. Per quanto concerne l'amministrazione congiuntiva, le decisioni dovranno essere assunte con il consenso della maggioranza degli Amministratori.

2. I soci scelgono il sistema di amministrazione e, nel caso di Consiglio, ne fissano il numero dei componenti.

3. Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

- a) se gli Amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;
- b) se l'amministrazione è affidata a ciascun Amministratore disgiuntamente, a tutti gli Amministratori congiuntamente, ovvero in parte disgiuntamente ed in parte congiuntamente. In tale ipotesi, gli Amministratori dovranno comunque adottare in forma collegiale, con delibera a maggioranza degli Amministratori nominati, le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione o scissione ed agli aumenti di capitale delegati.

##### **ARTICOLO 26 - REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI**

I componenti dell'Organo Amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;

b) sono rieleggibili;

c) durano in carica, secondo quanto stabilito dai soci all'atto della nomina, a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni, ovvero per il periodo di volta in volta determinato dagli stessi soci; in tale ultima ipotesi, la scadenza coincide sempre con la data della decisione dei soci per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

#### **ARTICOLO 27 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione il suo funzionamento è così regolato:

A) Presidenza

2. Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dai soci; può eleggere un Vice Presidente che, nei casi di assenza od impedimento del Presidente, lo sostituisca.

B) Riunioni

3. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché nel territorio della Repubblica Italiana) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica oppure dall'organo che esercita il controllo sull'organo Amministrativo; se il Presidente non è stato ancora nominato oppure non è più in carica, la riunione è convocata dall'Amministratore più anziano di età.

4. La convocazione è fatta, mediante lettera raccomandata A/R, spedita almeno tre giorni prima della riunione a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ed ai membri degli organi di controllo, se nominato o, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica, inviati almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei presenti.

6. Le adunanze del Consiglio sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti gli amministratori in carica ed i membri degli organi di controllo, se nominato.

7. Il Consiglio può riunirsi anche mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e gli altri luoghi ove sono i consiglieri di amministrazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo nel caso di cui al comma precedente, i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente ed il

segretario.

8. Se per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un consigliere, la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse interrotto il collegamento anche con un solo consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

C) Deliberazioni

9. Salvi i casi in cui lo statuto stabilisce maggioranze diverse, per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

10. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti. Nel caso di Consiglio composto da due membri, per l'assunzione di una deliberazione è necessario il voto favorevole di entrambi gli amministratori.

D) Verbalizzazioni

11. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "F", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto e norma di legge, sono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato anche tra estranei al Consiglio.

E) Decisioni

12. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "F", possono anche essere assunte, su proposta del Presidente o della maggioranza degli Amministratori in carica:

a) mediante consultazione scritta, sulla base di un unico documento da cui risultino gli argomenti oggetto della decisione, che dovrà essere sottoscritto, indicando relative data e ora, da ciascun Amministratore con la precisazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) mediante consenso espresso per iscritto, sulla base di una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risultino gli argomenti oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti gli Amministratori, con uno dei mezzi idonei all'invio dell'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione, esclusi telefax e posta elettronica; ciascun Amministratore dovrà sottoscrivere, indicando relative data e ora, il documento da lui ricevuto con la precisazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società, con analoghe forme di invio, il documento da lui sottoscritto.

13. Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata dal proponente agli organi di controllo, se nominati.

14. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con un unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a trenta giorni.

15. La decisione si reputa validamente adottata qualora, entro il termine suddetto, pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli Amministratori, salvi i casi in cui lo statuto stabilisce maggioranze diverse, ed assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

16. Tutte le decisioni di cui sopra dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'articolo 2478 codice civile.

F) Delega di poteri

17. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega:

- ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti;
- ad uno o più Amministratori Delegati.

18. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, quinto comma, codice civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre disposizioni di legge.

19. Le cariche di Presidente o di Vice Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

#### **ARTICOLO 28 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

Qualunque sia il sistema di amministrazione adottato, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può, quindi, compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, lo statuto o l'atto di nomina riservano all'assemblea o alle decisioni dei soci.

#### **ARTICOLO 29 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**

1. L'Amministratore Unico o gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società, salvo quanto precisato in seguito.

2. Quando gli Amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al Presidente, al Vice Presidente, se nominato, nei casi di assenza od impedimento del primo ed agli altri consiglieri cui è stata conferita, nonché agli Amministratori Delegati ed al Presidente del Comitato esecutivo, se nominati, nei limiti della delega.

3. In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il Consiglio di Amministrazione, a ciascuno degli Amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato dai soci al momento della nomina; in caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo.

4. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, muniti del potere di rappresentanza nei limiti dei poteri conferiti, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.

#### **ARTICOLO 30 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI**

1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso determinato dai Soci con deliberazione valida fino a modifica. Detto compenso può essere costituito in tutto o in parte da partecipazioni agli utili.

2. I Soci possono accantonare a favore degli Amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione di esso.

#### **ARTICOLO 31 - ORGANI DI CONTROLLO**

Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge ovvero laddove i soci lo decidessero, questi ultimi possono nominare un organo di controllo della società composto secondo quanto previsto dalle leggi tempo per tempo vigenti in materia, anche monocratico.

L'organo di controllo della società ha le funzioni previste dalla legge ed esercita, altresì, nei limiti previsti dalla normativa medesima, la revisione

legale dei conti.

I Soci, sempre nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, possono nominare per la revisione legale dei conti, in alternativa, un Revisore, determinandone il compenso. Chi esercita la revisione legale dei conti deve essere iscritto nell'apposito registro previsto dalla legge. La durata dell'incarico dei predetti soggetti sarà stabilita dai soci al momento della nomina. Per quanto non previsto si rinvia alle norme del codice civile, anche, in quanto compatibili, in materia di società per azioni, e delle altre leggi vigenti in materia.

#### **TITOLO V - BILANCIO E UTILI**

##### **ARTICOLO 32 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.
3. Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

##### **ARTICOLO 33 - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

1. Fermo il disposto degli articoli 2430 e 2463, quinto comma ed al netto di quanto previsto dai predetti articoli, l'utile netto di bilancio è assegnato in conformità alle deliberazioni dei soci.
2. Salvi i casi di cui all'articolo 2468, terzo comma, codice civile, gli utili spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno.
3. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una banca indicata dall'organo amministrativo.
4. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

#### **TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **ARTICOLO 34 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.
2. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo; in tal caso, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 codice civile.
3. La stessa assemblea che revoca lo stato di liquidazione deve nominare l'organo amministrativo, con le maggioranze previste a tal fine dal presente statuto. La revoca dello stato di liquidazione non può avere effetto sino a che non è stato nominato l'organo amministrativo.

#### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **ARTICOLO 35 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, nonché tra società e soci, in relazione al rapporto sociale o alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente statuto, e quelle promosse da Amministratori, liquidatori e componenti degli organi di controllo ovvero nei loro confronti, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole

compositore, scelto dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede della società.

2. L'Arbitro giudicherà secondo diritto, in modo rituale, senza formalità di procedura, rispettando comunque il principio del contraddittorio e quello della corrispondenza fra domanda e pronunzia.

3. La decisione dell'Arbitro è impugnabile nei limiti e secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

4. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

**ARTICOLO 36 - RINVIO**

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

F.to Elena Barioni

F.to Claudio Babbini notaio

Io sottoscritto Dott. Claudio Babbini Notaio in Loiano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.